



Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32

OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario TARI annualità 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** con modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 del 31.03.2020 si è riunito il Consiglio del Comune per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

La seduta pubblica viene svolta interamente in videoconferenza attraverso il sistema di webconference GoToMeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante videoconferenza, la dott.ssa Lidia Vitale, la quale riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) possano intervenire nella discussione in corso;
- b) manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione piano economico finanziario TARI annualità 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 1, commi 641-666 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 che prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’;*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”;*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...;*

Richiamate

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *““Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto,

- del Piano Economico Finanziario "grezzo" trasmesso dalla Società Broni Stradella Pubblica Srl, soggetto Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- del Piano Economico Finanziario "grezzo" predisposto dal Comune come Gestore del servizio "gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti";
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, della circostanza che ciascun Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta validazione di ciascun Pef e del Pef finale posta in essere dal dott. Matteo Bongiolatti, Revisore dei Conti;

Richiamate le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443"* del Dipartimento delle Finanze nelle quali viene dato atto che *"... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)..."*;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ..."*;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, *"La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)"* del 02.03.2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai*

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- *il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Visto l’art. 57-bis del decreto legge 124/2019 recante “All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:.... b) dopo il comma 683 e’ inserito il seguente: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»”;

Preso atto della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche - ivi compreso l’ulteriore differimento dei termini per l’approvazione dei Pef secondo il Metodo Tariffario Rifiuti di Arera;

Considerato, infatti, che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

Visto l’art. 107 comma 4 e 5 del Decreto-Legge n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, che stabilisce che “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e’ differito al 30 giugno 2020 e i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Considerato che l’Ente ha ritenuto procedere in tal senso e quindi con deliberazione n. 17 del 29/06/2020 ha proceduto a confermare per l’anno 2020 le tariffe tari 2019;

Considerato che alla data odierna si ritiene che il conguaglio non vada ripartito sugli anni futuri in quanto nell’ambito di un Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 l’Ufficio Legislativo- Finanze Servizio Interrogazioni ha fornito i seguenti elementi di risposta” Per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l’esborso di un servizio maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI. Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020”;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione spetta al Comune come Ente territorialmente competente:

(b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR);

$b(1 + \omega_a)$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (vedi art. 2.2 MTR);

rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4 (vedi art. 2.2 MTR);

(X_a): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% (vedi art. 4.3 MTR);

(QL_a): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;

(PG_a): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)^1$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$ (vedi art. 16 MTR), dove

$Y_{1,a}$ - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

$Y_{2,a}$ Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo

$Y_{3,a}$ Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio.

Evidenziato che il costo medio unitario derivante dalle entrate tariffarie determinate sulla base del metodo MTR risulta essere inferiore rispetto all'importo del fabbisogno standard determinato secondo i criteri definiti dalla normativa di riferimento;

Considerate le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Det. 02/DRIF/2020 dell'Autorità relative al recupero evasione anno 2019 che ammontano a € 605,39 e che vanno a diminuire di equivalente importo la tariffa finale parte variabile come esplicitato nella relazione del Comune;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 197.800,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 90.352,00

COSTI VARIABILI € 107.448,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che si ritiene necessario formulare specifica istanza di superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 comma 5 del MTR, come dettagliato nella relazione allegata al Pef;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territorio, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e i relativi allegati, nello specifico di seguito indicati:
 - Piano Economico Finanziario consolidato "Pef Finale" risultato del consolidamento del Pef del Gestore e del Pef del Comune;
 - Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte da ciascun legale rappresentante dei soggetti competenti alla redazione del Piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - Relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - Istanza di superamento dei limite di crescita;
 - Provvedimento di validazione;
2. Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale
Dr.ssa VITALE LIDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 2 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 08/01/2021

Il Responsabile del Servizio
Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29-dic-2020

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Dr.ssa VITALE LIDIA